



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

557/PAS-50.933/E/2007

Roma, 23 luglio 2008

OGGETTO: Strumento a emissione di scariche elettriche, c.d. "*storditore elettrico*", denominato TASER.

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni

SEDE

Riguardo alla richiesta d'informazioni concernenti lo strumento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Quest'Ufficio, in data 15 marzo 2000, ha sottoposto all'esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi uno strumento a emissione di scariche elettriche, c.d. storditore elettrico, denominato TASER, al fine di acquisirne un parere riguardo la sua qualificazione giuridica.

In tale occasione il Consesso ha espresso l'avviso, condiviso da questo Ministero che lo strumento in questione possiede i requisiti di funzionamento e destinazione d'impiego (offesa alla persona) che consentono di annoverarlo tra le armi comuni a norma degli artt. 2 e 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione, anche, a quanto disposto dagli artt. 30 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 585 C.P., che includono tra le armi qualsiasi strumento la cui destinazione naturale sia l'offesa alla persona.

Occorre rappresentare che tale indirizzo è stato più volte ribadito, in occasione di successivi pronunciamenti, dalla citata Commissione laddove è stata invitata ad esprimere valutazioni riguardo armi consimili, basate sul medesimo principio di funzionamento (emissione di scariche elettriche).

Alla luce di quanto esposto, quindi, ne consegue che tali "*strumenti*" sono soggetti alle disposizioni normative vigenti in materia di armi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Si ritiene, comunque, utile rilevare che per l'importazione dell'arma oggetto della richiesta, ostano le disposizioni di cui all'art. 49 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.; mentre per il porto ai fini della difesa personale vale il diniego contenuto nell'art. 42 del T.U.L.P.S. relativo a tutti gli strumenti non espressamente previsti dalla norma stessa.

Resta salva, invece, la facoltà di produrre nel territorio nazionale l'arma succitata, muniti di licenza ex art. 31 T.U.L.P.S.; in tal caso, inoltre, permangono legittime la vendita - previa autorizzazione citata - e la detenzione con denuncia ex art. 38 T.U.L.P.S..

Si rappresenta, tuttavia, che non risultano, allo stato, rilasciate licenze per la produzione e/o la vendita di tale tipologia di armi.

IL DIRETTORE DELL'AREA ARMI ED ESPLOSIVI

Primo Dirigente della Polizia di Stato

(Dr. Giovanni ALIQUÒ)